

*Comune di Refrontolo
(Provincia di Treviso)*



STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n 8 del 23.03.2001 e n 20 del 27.06.2001, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 04.09.2013.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. La comunità di Refrontolo è comune autonomo, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nel rispetto della Costituzione, dei principi fissati dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, delle altre leggi in vigore della Repubblica e delle norme del presente statuto.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.

3. Il comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dal presente statuto.

Nel procedimento relativo all'adozione degli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dal presente statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il presente statuto prevede forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi garantendone il tempestivo esame.

4. Il comune, dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti primari obiettivi:

- a) affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata;
- b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei bambini, dei giovani, degli anziani e dei più deboli;
- c) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero, favorendo la collaborazione con le istituzioni o formazioni sociali, che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi valori;
- d) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;
- e) promozione dei valori e della cultura della pace e della vita;
- f) scambio culturale e socio-economico con altre realtà locali e con altre comunità;
- g) promozione dello sviluppo economico, valorizzazione dei sistemi produttivi;
- h) promozione della ricerca applicata nell'ambito della propria competenza e nel rispetto della salute, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente.

5. Il comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna a' sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e pertanto nella giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei

propri enti, aziende, istituzioni, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna garantisce la presenza di entrambi i sessi.

Art. 2 - Territorio

1. Il comune di REFRONTOLO comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 3 - Simboli ufficiali e loro utilizzo

1. I simboli ufficiali del comune sono:

- a) lo stemma;
- b) il gonfalone;
- c) il sigillo.

2. Lo stemma, approvato con Decreto Presidente della Repubblica del 25/8/53 è costituito dalla rappresentazione "d'argento, alla fascia di azzurro, passante dietro il fusto di un albero al naturale nodrito su campana di verde. Ornamenti esteriori da Comune";

3. Il gonfalone, approvato con il predetto decreto presidenziale è costituito dalla rappresentazione di "drappo troncato di bianco e d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopradescritto con l'iscrizione centrale in argento: "Comune di Refrontolo". L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori bianco e azzurro, alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d'argento."

4. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del comune ed in corona la dicitura: "Comune di Refrontolo - Provincia di Treviso".

5. La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal comune.

6. Il sindaco può disporre l'esibizione del gonfalone nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del comune ad una iniziativa.

7. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'amministrazione comunale. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

8. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 4 - Albo Pretorio

1. Il Comune di Refrontolo individua nel proprio sito informatico uno spazio dedicato all'albo pretorio per assolvere gli obblighi di pubblicità legale di atti e provvedimenti amministrativi.

Art. 5 - Rapporti con Regione, Provincia ed altri enti

1. Il comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, attua forme di cooperazione con la provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

2. Il comune opera con la provincia in modo coordinato e con interventi complementari, pur nel rispetto della dimensione degli interessi comunali e provinciali, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione per le attività e nelle forme previste dalla legge.

3. La regione, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevede strumenti e procedure di raccolta e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regione ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

4. Il comune collabora inoltre con gli altri comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.

Art. 6 - Funzioni

1. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello stato e delle regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.

3. Il comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. In particolare esercita le funzioni indicate nei successivi articoli.

Art. 7 - Sviluppo sociale

1. Il comune esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione pubblica, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo delle attività sportive e ricreative, all'agevolazione e al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato che non siano attribuite dalla legge ad altri enti

2. Ai fini di un maggior coinvolgimento di enti, associazioni e del volontariato le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate avvalendosi dell'iniziativa di gruppi e associazioni o di cooperative regolarmente costituite.

Art. 8 - Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il comune di Refrontolo esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative:

- a) alla tutela dell'ambiente, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo con particolare riguardo al patrimonio boschivo tipico del luogo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico;
- b) all'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
- c) alla tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico, caratterizzato da rustici, ville antiche, dal "Molinetto della Croda" e del patrimonio archeologico;
- d) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica, la regolamentazione edilizia e la salvaguardia dell'ambiente.
- e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale anche attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- f) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
- g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all'interesse pubblico generale.

Art. 9 - Sviluppo economico

1. Spetta al comune:

- a) promuovere, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola, in particolare dei vini tipici locali, nel rispetto dell'equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo;
- b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell'artigianato e dell'attività industriale favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito;
- c) promuovere lo sviluppo del commercio, del turismo e dei servizi mediante idonee iniziative, allo scopo di garantire la migliore funzionalità del settore nell'interesse della comunità.

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

Art. 10 - Organi del Comune

1. Sono organi di governo del comune il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.

CAPO 1 - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 - Elezione, composizione e durata del Consiglio Comunale

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 12- Funzioni

1. Il consiglio comunale:

- a) rappresenta l'intera comunità;
- b) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
- c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
- d) ha autonomia funzionale da esercitarsi con le modalità previste da apposito regolamento;
- e) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
- f) svolge le sue funzioni, conformandosi ai principi stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
- g) impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
- h) ispira la propria azione al principio della solidarietà;
- i) disciplina con regolamento lo svolgimento dei propri lavori e funzioni.

Art. 13 - Attribuzioni

1. Il consiglio comunale:

- a) esercita le attribuzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo con l'adozione degli atti fondamentali previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- b) esercita l'autonomia finanziaria e impositiva nell'ambito di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- c) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni quando ciò sia espressamente riservato dalla legge. Tali indirizzi sono definiti entro un termine che consenta al sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio comunale, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- d) può esprimere indirizzi nei confronti dei propri rappresentanti in aziende pubbliche ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, secondo i programmi generali di politica amministrativa del comune.
- e) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle commissioni e negli organismi previsti dalla legge.

2. Il consiglio comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 14 - Prima seduta del Consiglio Comunale

1. Il sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta del nuovo consiglio comunale è riservata alla:

- a) convalida del sindaco e dei consiglieri comunali eletti;
- b) al giuramento del sindaco;
- c) comunicazione da parte del sindaco della composizione della nuova giunta comunale e dell'assessore incaricato a svolgere le funzioni di vice sindaco;

3. Tale seduta, presieduta dal sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 40 e 41 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

5. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri comunali.

6. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli stessi.

Art. 15 - Documento programmatico di mandato

1. Entro 30 giorni non festivi dalla data delle elezioni, il sindaco, sentita la giunta, deposita presso l'ufficio segreteria del comune un documento programmatico contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari.

2. Il documento programmatico viene presentato al consiglio comunale per la discussione.

3. Nel corso del mandato elettorale, il documento programmatico può essere oggetto di modifiche e/o integrazioni che il sindaco propone, dopo aver sentito la giunta, al consiglio perché siano discusse .

4. Il Consiglio Comunale inoltre provvede alla verifica dell'attuazione delle linee medesime, nel mese di settembre di ciascun anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, prevista dall'art.193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento che si conforma ai principi di trasparenza e democrazia e ai principi stabiliti dal presente Statuto.

Art. 17 - Presidenza del Consiglio Comunale

1. Le sedute del consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, dal sindaco, in sua assenza dal vice sindaco ed in assenza di quest'ultimo dal consigliere anziano.

CAPO 2 - CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 18 - I Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
4. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ad assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

Art. 19 - Doveri dei Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni cui fanno parte.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale d'ufficio o su istanza di un qualsiasi consigliere o di un qualunque elettore del comune.
4. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 2, il sindaco avvia, entro 15 giorni dalla richiesta, la procedura di decadenza. A tal fine rivolge invito al consigliere interessato a presentare, nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni.
5. Il consiglio comunale, nei successivi 15 giorni, si pronuncia e, nel caso in cui non ritenga accoglibili le giustificazioni o in caso di inerzia dello stesso consigliere, dichiara la decadenza, procedendo contestualmente alla surrogazione.
6. La deliberazione con cui viene esaminata e, se del caso, dichiarata la decadenza deve essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Alla discussione e votazione può partecipare il consigliere della cui decadenza si debba deliberare.
7. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

8. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

9. I consiglieri nominati dal sindaco e dal consiglio presso enti, organismi ed associazioni, sono tenuti ad informare il consiglio comunale periodicamente, sull'attività da essi svolta.

Art. 20 - Diritti dei Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali:

- a) esercitano il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale;
- b) possono formulare interrogazioni, anche di carattere ispettivo, e mozioni;
- c) esercitano l'attività di controllo attraverso la istituzione di commissioni di indagine previste dal regolamento di organizzazione del consiglio comunale;
- d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
- e) hanno inoltre diritto ad ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale;
- f) hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

3. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri comunali, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il comune.

4. In caso di sentenza definitiva di condanna il comune richiederà all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

Art. 21 - Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri comunali

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio ed assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2. Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escluso il sindaco, non si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari e il sindaco dà immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere comunale, adottata ai sensi dell'art. 59 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.

4. Per la decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 19. Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

5. Alla surroga del consigliere deceduto provvede il consiglio comunale nella sua prima riunione.

Art. 22 - Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale la carica spetta al più anziano d'età.

2. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 23 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Il consigliere comunale che si distacchi dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o più consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta

condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capigruppo.

3. Delle designazioni dei capigruppo è data comunicazione scritta al segretario comunale.

4. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati come segue:

- a) per la lista di maggioranza, nel consigliere comunale non componente la giunta comunale, che abbia riportato la più alta cifra individuale;
- b) per le altre, nel candidato sindaco non eletto.

5. I capigruppo con il sindaco costituiscono la conferenza dei capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

CAPO 3 - COMMISSIONI

Art. 24 - Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni, il consiglio comunale può avvalersi di commissioni, costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

2. Le commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

3. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi, delle forze sociali ed economiche.

Art. 25 - Commissioni di indagine

1. Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. Il regolamento stabilisce la composizione delle commissioni di cui al c. 1 secondo criteri di rappresentanza proporzionale, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 26 - Commissioni comunali

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate, nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta..
2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.
3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

CAPO 4 - GIUNTA COMUNALE

Art. 27 - La Giunta comunale

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora altresì con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale.
2. Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione nella quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, che viene allegata al rendiconto della gestione.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
4. Compie tutti gli atti di governo, espressione delle funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco previste dalla legge o dallo statuto.

Art. 28 - Composizione e presidenza

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori stabilito dal Sindaco all'atto della nomina entro quello massimo previsto dalla legge. L'opzione relativa al numero degli Assessori può essere modificata nel corso del mandato.

- 1 bis. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco o di consigliere previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, si applicano anche agli assessori.
3. Non possono far parte della giunta, in particolare, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
4. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
5. Gli assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del consiglio comunale, nel numero massimo di 2, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. Tali assessori non possono ricoprire la carica di vice sindaco, né di assessore anziano. Possono partecipare alle sedute del consiglio comunale senza concorrere a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
6. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.

Art. 29 - Anzianità degli Assessori

1. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal sindaco al consiglio comunale.

Art. 30 - Durata in carica

1. Salvo il caso di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco così come rimane in carica il consiglio comunale nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

Art. 31 - Sfiducia

1. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.
3. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
4. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio comunale e quindi la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs 267/00.

Art. 32 - Cessazione di singoli Assessori

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) dimissioni;
 - b) revoca;
 - c) morte.
1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al sindaco ed acquisite al protocollo comunale.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio in particolar modo quando l'assessore non svolge un'attività coerente al documento programmatico approvato dal consiglio comunale, oppure quando non interviene a tre sedute consecutive della giunta comunale senza giustificato motivo.
4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati provvede il sindaco, che ne darà comunicazione al consiglio comunale.

Art. 33 - Funzionamento

1. L'attività della giunta comunale è collegiale.
2. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta sulla base anche delle proposte deliberative presentate dai responsabili dei servizi.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta comunale che delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta comunale stessa.

5. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale, con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico - amministrativa, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario comunale stesso.

CAPO 5 - SINDACO

Art. 34 - Il Sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di sovrintendenza.
2. Il sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dal D.Lgs. 267/2000.
3. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status, le cause di cessazione e decadenza dalla carica sono disciplinati dal D.Lgs 267/2000.

Art. 35 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:
 - a) ha la rappresentanza del comune;
 - b) è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune;
 - c) impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali;
 - d) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Il sindaco
 - a) nomina i componenti la giunta comunale, scegliendo fra loro il vice sindaco, ed ha il potere di revocarli dandone motivata comunicazione al consiglio;
 - b) provvede entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - c) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
 - d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli indirizzi indicati dal consiglio comunale o gli obiettivi indicati dalla giunta comunale;

- e) convoca la conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate al fine di verificare la possibilità di realizzare l'accordo di programma e ne promuove la conclusione anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati;
- f) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale;
- g) convoca i comizi per i referendum riguardanti materie di esclusiva competenza locale e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;
- h) presenta istanze allo stato, alla regione e ad altri soggetti per la concessione di contributi al comune;
- i) adotta le ordinanze contingibili e urgenti in qualità di rappresentante della comunità locale e quale Ufficiale di Governo;
- j) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- k) nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo dei segretari comunali e provinciali e può revocarlo, con provvedimento motivato, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;
- l) può conferire al segretario le funzioni di direttore generale ed ogni altra funzione non prevista dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 36 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove, tramite il segretario comunale, o il direttore generale se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- d) collabora con il revisore dei conti per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- e) impartisce direttive, in particolare al servizio di polizia municipale, sovrintendendo alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 37 - Attribuzioni organizzatorie

1. Il sindaco:

- a) convoca e presiede la giunta comunale ed il consiglio comunale;

- b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della giunta comunale e del consiglio comunale;
- c) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
- e) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale.

Art. 38 - Attribuzione delle competenze agli Assessori

1. Il sindaco ha facoltà di attribuire, con suo provvedimento, a singoli assessori competenze ordinate organicamente per gruppi di materie.
2. Il sindaco può modificare l'attribuzione delle competenze di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Le eventuali modificazioni di cui al precedente comma devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio comunale.

Art. 39 - Attribuzioni per le funzioni statali

1. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:
 - a) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - e) adotta i provvedimenti contingenti ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 40 - Funzioni sostitutive

1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio in caso di scioglimento anticipato dello stesso per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

2. In caso di contemporanea assenza del sindaco e del vice sindaco, spetta all'assessore anziano svolgere le funzioni di Ufficiale di Governo, di rappresentante della comunità locale e di organo responsabile dell'amministrazione del comune.

Art. 41 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al consiglio, determinano lo scioglimento del consiglio comunale e la contestuale nomina di un commissario.

2. Il segretario comunale dà comunicazione al Prefetto della presentazione delle dimissioni al consiglio.

TITOLO III - ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 42 - Principi e criteri direttivi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il personale preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini, assicura la legalità, l'imparzialità, il giusto procedimento ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. I poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo spettano agli organi di governo del comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai responsabili dei servizi.
4. I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.

Art. 43 - Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti nell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali.
2. Il Consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione coordinata dell'ufficio del segretario comunale.

Art. 44 - Funzioni del Segretario Comunale

1. Il segretario comunale:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale;
 - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco;

f) può esercitare le funzioni di direttore generale conferite con provvedimento del Sindaco.

2. Al segretario comunale spetta:

- a) presiedere le commissioni di gara per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche e di servizi pubblici assicurando l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti e dalla normativa vigente;
- b) presiedere le commissioni giudicatrici di concorso, previste dal regolamento per la disciplina dei concorsi;
- c) sovrintendere al servizio che assicura la pubblicazione degli atti amministrativi ed il loro inoltro, quando previsto, all'organo di controllo;
- d) compiere gli atti di gestione del personale provvedendo, in particolare, ad adottare i provvedimenti di mobilità interna e a liquidare compensi e indennità;
- e) adottare il procedimento disciplinare e irrogare la sanzione prevista dalla normativa contrattuale;
- f) sovrintendere al servizio di accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi, garantendo il rispetto di quanto previsto dal regolamento in materia di accesso.

3. Il segretario comunale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei servizi e del personale comunale.

4. Il segretario comunale ed i responsabili dei servizi esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi istituzionali soluzioni e proposte in ordine al funzionamento ed all'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili al fine di assicurare la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

Art. 45 - Responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.

2. I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo al fine di attuare gli obiettivi e i programmi definiti dagli organi politici. Assumono, inoltre, quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.

Rispondono altresì della legittimità degli atti adottati e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Compete al Sindaco emanare direttive ai responsabili dei servizi, al fine dell'esercizio della funzione preventiva di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna e a rilevante contenuto di discrezionalità.

Art. 46 - Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Gli incarichi di cui al primo comma sono conferiti nei limiti, con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici.
3. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica e non possono essere stipulati in misura complessivamente superiore ad una unità.

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI

Art. 47- Servizi pubblici

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale;
 - d) a mezzo di istituzione;
 - e) a mezzo di società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal comune;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria in base a quanto previsto dal D.P.R. 16.9.1996, n. 533;
 - g) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio dev'essere effettuata dal consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dal D.Lgs. 267/2000 e dal presente statuto.

Art. 48 - Gestione in economia

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri e le modalità per la gestione in economia dei servizi.

Art. 49 - Concessione a terzi

1. Quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione dei servizi può essere affidata in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscano l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini - utenti, la

razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali, oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia.

Art. 50 - Azienda speciale

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

3. Sono organi dell'azienda il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore.

4. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di consiglieri, assessori comunali e di revisori dei conti. Non possono inoltre essere nominati alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

5. Il sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. Il sindaco inoltre procede alla sostituzione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.

6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei bilanci da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il comune conferisce il capitale di dotazione. Il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

Art. 51 - Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 50.

4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale:

- a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
- b) determina le finalità e gli indirizzi;
- c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
- d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
- e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il revisore dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 52- Società di capitali

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che eccedano l'ambito territoriale pur soddisfacendo le esigenze della collettività locale, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluri-comunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Il comune inoltre, per la gestione di servizi o per il raggiungimento di interessi generali, può partecipare a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
5. Lo statuto della società deve prevedere la nomina diretta da parte del sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 53 - Principi di cooperazione

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri comuni, con la provincia, con la regione e con gli altri enti interessati.
2. Il Comune di Refrontolo, nel conseguimento dello sviluppo civile, culturale, sociale ed economico è aperto ad ogni forma di collaborazione con persone, enti privati e pubblici, tra cui, dato il proprio attuale contesto sociale, riveste particolare rilevanza la Parrocchia.
3. A tal fine l'attività del comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Art. 54 - Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e con la provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatoria tra enti locali previste dallo stato o dalla regione, nelle materie di propria competenza.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato degli enti partecipanti, ai quali affidare l'esecuzione delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti

all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi.

Art. 55 - Consorzi

1. Il consiglio comunale per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, può deliberare la costituzione o la partecipazione ad un consorzio con altri enti pubblici approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del consorzio che disciplina l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del consorzio:
 - a) l'assemblea, composta dai rappresentanti legali degli enti associati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
 - b) il consiglio d'amministrazione, eletto dall'assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.
 - c) il presidente è eletto dall'assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

Art. 56 - Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi competono ad un apposito collegio istituito ai sensi dell'art. 34, c. 7, del D.Lgs. 267/2000.

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1 - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 57 - Organismi e forme associative di partecipazione

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità e promuove le forme di partecipazione alla vita pubblica locale nei confronti dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti..
2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa, riconoscendone forme di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici e sociali.

Art. 58 - Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato attraverso:
 - a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i vari campi di attività;
 - b) l'accesso agevolato alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi
 - c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, la partecipazione a commissioni comunali;
 - d) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;
 - e) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa.
2. Il comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.
3. Il comune può concedere alle associazioni, in relazione alle risorse disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali e per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità, con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.
4. Il Comune in linea con la normativa regionale in materia, riconosce all'Associazione Pro Loco il ruolo di strumento base per la tutela e la conoscenza dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e delle tipicità locali.

Il comune inoltre può affidare alla Pro Loco od altre Associazioni o a Gruppi, il coordinamento di particolari proprie iniziative nell'ambito ricreativo, turistico, sociale ed ecologico-ambientale.

5. Per un migliore coordinamento delle varie attività, possono essere istituite consulte fra le associazioni e gruppi, da disciplinarsi con apposito regolamento.

6. Il comune ha il dovere, una volta all'anno, di indire un'assemblea con i rappresentanti dei gruppi e associazioni iscritti all'albo di cui all'art. 59, per esaminare temi di loro competenza.

Art. 59 - Albo comunale delle associazioni e del volontariato

1. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni e del volontariato.

2. L'iscrizione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio, il quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni e dei gruppi di volontariato privi dei requisiti di cui al comma 3.

3. Per l'iscrizione all'albo le associazioni e gruppi devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'Amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;
- b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini;
- c) assenza di fine di lucro
- d) avere almeno 10 soci;
- e) presentare all'inizio di ogni anno sociale, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.

Art. 60 - Associazioni e sindacati di categoria; partiti e gruppi politici

1. Il comune di Refrontolo favorisce forme di consistente dialogo e collaborazione con le Associazioni e Sindacati delle varie realtà economiche ed esamina le proposte ed i pareri eventualmente presentati prima di assumere iniziative incidenti sullo sviluppo economico locale. Di tali iniziative sarà data particolare pubblicità affinché le categorie interessate ne vengano a conoscenza.

2. I partiti e gruppi politici, secondo lo spirito della Costituzione, partecipano alla vita della comunità per concorrere con metodo democratico alla determinazione delle scelte e dei programmi.

CAPO 2 - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

Art. 61 - Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al sindaco istanze, petizioni e proposte intese a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le associazioni e gruppi iscritti all'albo comunale di cui all'art.59 possono rivolgere al sindaco istanze su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano problemi generali o particolari della vita politica, amministrativa, sociale, economica e culturale della comunità.
3. Il Sindaco dà risposta scritta entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

Art. 62 - Proposte

1. I cittadini, singoli od associati, possono proporre alla giunta comunale od al consiglio comunale, per quanto riguarda materie di loro competenza, l'adozione di nuove o la revoca di precedenti deliberazioni. Tali proposte sono sottoscritte da non meno di 50 cittadini oppure da legale rappresentante di un'associazione o gruppo di iscritti all'albo di cui all'art. 59 con almeno 50 associati.
2. L'organo a cui sono dirette è tenuto ad esaminarle tempestivamente e comunque non oltre sessanta giorni dal ricevimento delle medesime ed a dare comunicazione dell'esito ai proponenti.

Art. 63 - Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, di competenza del consiglio comunale, si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in uno schema di deliberazione.
2. La proposta di iniziativa è sottoscritta da almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi comunali e bilancio di previsione;
 - b) espropriazione per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine;
 - d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.

4. Le firme dei proponenti devono essere autenticate a norma della legge elettorale.
5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 64 - Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa.

1. Un'apposita commissione consiliare speciale, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e presenta la sua relazione al consiglio comunale entro il termine dallo stesso fissato.
2. Il consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta, corredata dai parere dei responsabili dei servizi entro 60 giorni dalla sua presentazione.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 65 - Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, assemblee popolari, finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative di interesse collettivo.
2. Le assemblee sono convocate, di norma una volta all'anno, con indicazione dei temi da trattare.

Art. 66 - Diritto di intervento nel procedimento

1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7.8.1990, n. 241, secondo le modalità previste dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti amministrativi.

CAPO 3 - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Art. 67 - Referendum

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materie di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum:
 - a) lo statuto comunale
 - b) le materie concernenti tributi locali ,tariffe, mutui e prestiti;
 - c) le norme ed i provvedimenti statali e regionali contenenti disposizioni obbligatorie per il Comune;
 - d) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
 - e) i piani territoriali ed urbanistici, considerati nella loro globalità, e loro modificazioni;
 - f) le designazioni e le nomine di rappresentanti;
 - g) i contributi e le agevolazioni;
 - h) le sanzioni amministrative
 - i) il personale
3. L'iniziativa del referendum può essere presa:
 - a) dal Consiglio comunale con provvedimento adottato a maggioranza qualificata;
 - b) dal 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 68 - Effetti del referendum

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. L'indizione del referendum consultivo, propositivo e abrogativo comporta la sospensione dell'adozione di ogni deliberazione o determinazione sulla materia oggetto della consultazione, abrogazione e approvazione, sino all'espletamento dello stesso, salvo che non si tratti di atti che obbligatoriamente devono essere assunti entro i termini previsti dalla legge, ovvero di atti urgenti e non dilazionabili.
3. Il referendum diventa improponibile quando l'Amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.

4. Il risultato della consultazione referendaria ha una efficacia non vincolante per l'Amministrazione Comunale.

5. Il sindaco deve provvedere ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale l'argomento oggetto del referendum, entro 30 o 60 giorni dalla proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale qualora ritenga di non aderire alla volontà espressa dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 69 - Disciplina del referendum consultivo

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 70- Consultazione su atti fondamentali

1. Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi, il sindaco promuove forme di consultazione della popolazione che possono consistere in assemblee pubbliche, di utenti, di categoria o in indagini statistiche.

CAPO 4 - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

Art. 71 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e del Bollettino Ufficiale della Regione, nonché lo statuto ed i regolamenti comunali.

Art. 72 - Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune o dagli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.

2. Il regolamento inoltre:

- a) individua il responsabile del procedimento per l'accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni, agli atti e ai documenti di cui è in possesso l'Amministrazione comunale;
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione comunale.

3. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

5. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, individua l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.

Art. 73 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

2. Il responsabile del servizio, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, con determinazione provvede alla costituzione del comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO VII - DIFENSORE CIVICO

Art. 74 - Difensore Civico

1. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, il consiglio comunale può attribuire le funzioni del difensore civico comunale, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune.

TITOLO VIII - PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 75 - Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento disciplina le alienazioni patrimoniali, nonché le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 76 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune e la relativa revisione economico-finanziaria sono disciplinati dalla normativa statale.

2. Con il regolamento di contabilità il comune applica i principi stabiliti dalla predetta normativa con modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di organizzazione fissati dal presente statuto.

Art. 77 - Controllo di gestione

1. Il Regolamento di contabilità definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione consente la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti nei programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, assicura agli organi di governo comunale tutti gli elementi necessari per le scelte programmatiche.

TITOLO IX - FUNZIONE NORMATIVA

CAPO 1 - REGOLAMENTI

Art. 78 - Ambito di applicazione e procedimento di formazione

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esso devono conformarsi tutti gli altri atti normativi del comune.
2. Il comune emana regolamenti nelle materie e con i limiti previsti dalla legge e dallo statuto.
3. L'iniziativa per l'adozione e/o la modifica dei regolamenti comunali spetta ai responsabili dei servizi, al segretario comunale, alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi dell'articolo 63 del presente statuto.
4. I regolamenti comunali sono approvati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati al comune ed entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, salvo diversa disposizione di legge.
5. I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 79 - Statuto del Contribuente

1. Il comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, attua i principi contenuti nella legge 27.07.2000, n. 212 riguardante lo statuto dei diritti del contribuente.

Art. 80 - Sanzioni amministrative

1. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità e il cui procedimento di esazione o riscossione sono stabiliti nei regolamenti.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE

Art. 81 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6, c. 4, del D.Lgs. 267/00.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto comunale è accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 82 - Entrata in vigore

1. Lo statuto è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione e all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.
3. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
4. Dopo l'entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale e la giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti ed aggiornano quelli esistenti.
5. Fino all'entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal comune purché compatibili con la legge e con lo statuto.